

**Convenzione nell'ambito del progetto LIFE**

**LIFE11 /NAT/IT/188**

**“Restoring connectivity in Po river basin opening migratory route for *Acipenser naccarii*\* and 10 fish species in Annex II” – CON.FLU.PO.**

Regione Lombardia  
Piazza Città di Lombardia 1 - Milano  
rappresentato da Alberto Lugoboni  
Dirigente Struttura Sviluppo dell’Agricoltura di Montagna e dell’Utilizzo Sostenibile  
dei terreni agricoli

**E**

Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo.....  
Str. Garibaldi 75 - Parma.....  
rappresentato dal Direttore Ing. Luigi Fortunato.....  
.....

**Considerato che**

la Commissione Europea (di seguito chiamata Commissione) ha concesso il sostegno finanziario al Progetto LIFE11 NAT/IT/188 – *Ripristino della connettività nel bacino del Fiume Po per la riapertura delle vie migratorie in favore di *Acipenser naccarii* e di altre 10 specie in Allegato II* - CON.FLU.PO di seguito chiamato Progetto con Convenzione sottoscritta a Bruxelles il 30 ottobre 2012 ai sensi del Reg (CE) n. 614/2007;

l’obiettivo del progetto è la conservazione della fauna ittica nativa del fiume Po e del suo bacino, in particolare delle specie migratrici considerate prioritarie dalla Direttiva Habitat. Obiettivi specifici sono la deframmentazione fluviale del Po in corrispondenza della diga di Isola Serafini e il supporto alla popolazione di *Acipenser naccarii*;

il Progetto sarà svolto nel territorio sotteso dal bacino idrografico del Po;

il Progetto assegna a Regione Lombardia il ruolo di soggetto beneficiario capofila e coordinatore e per Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo il ruolo di beneficiario associato di seguito definito Partner.

**PREMESSO**

Che la presente convenzione comprende 22 articoli e fa parte integrante della presente convenzione l’Allegato Grant Agreement – LIFE11 NAT/IT/188

**HANNO CONCORDATO CHE:**

**ART.1 – OGGETTO**

La presente convenzione è stipulata nell'ambito del Progetto LIFE11 NAT/IT/188 con acronimo CON.FLU.PO.

- Il Progetto ha inizio il **01/12/2012** e si conclude il **30/06/2017**;

- Il costo totale del progetto è di € **7.088.476,00**  
(settemilioniottantottomilaquattrocentosettantasei/00 €)
- con un contributo del **49,33%** da parte della Commissione pari a € **3.496.809,00**  
(tremilioni quattrocentonovantaseimilaottocentonove/00€).

Le indicazioni della presente convenzione, incluso il mandato (Artt. 5.2 e 5.3 delle Disposizioni Comuni), prevalgono su quelle di ogni altra convenzione sottoscritta tra il Partner e Regione Lombardia che possa incidere sull'esecuzione della presente convenzione.

## ART. 2 – PARTECIPANTI

Partecipano al Progetto i seguenti soggetti, nei ruoli ed obblighi di cui alle categorie definite all'articolo 3 delle Disposizioni Comuni:

LIFE+ Nature 2011 - FC

| <b>Coordinating Beneficiary's contribution</b> |                        |   |                                     |  |
|--|------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Member State                                   | Beneficiary short name | Total costs of the actions in € (including overheads) | Beneficiary's own contribution in € | Amount of EU contribution requested in € |
| IT   | RL                     | 786,002   | 394,667                             | 391,334                                  |

| <b>Associated Beneficiaries' contribution</b> |                        |   |  |  |
|---|------------------------|---|--|--|
| Member State                                  | Beneficiary short name | Total costs of the actions in € (including overheads) | Associated beneficiary's own contribution in € | Amount of EU contribution requested in € |
| IT  | RER                    | 88,000  | 33,000   | 55,000                                   |
| IT  | AIPO                   | 4,832,790   | 2,415,000                                      | 1,917,790                                |
| IT  | AdbPo                  | 36,052  | 20,000   | 16,052                                   |
| IT  | ParcoTic               | 318,500   | 90,000   | 228,500                                  |
| IT  | PC                     | 147,300   | 70,000   | 77,300                                   |
| IT  | RO                     | 76,786  | 39,000   | 37,786                                   |
| IT  | GRAIA                  | 803,047   | 30,000   | 773,047                                  |
| <b>TOTAL Associated Beneficiaries</b>         |                        | 6,302,474   | 2,697,000                                      | 3,105,475                                |

|                                |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>TOTAL All Beneficiaries</b> | 7,088,476 | 3,091,667 | 3,496,809 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|

| <b>Co-financiers contribution</b> |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Co-financier's name               | Amount of cofinancing in € |
| EGP                               | 500,000                    |
| <b>TOTAL</b>                      | 500,000                    |

I costi totali delle azioni in capo ad AIPO sono coperti dal contributo di € 500.000,00 erogato da Enel Green Power come cofinanziamento al progetto ai sensi e per gli effetti degli impegni assunti dal Responsabile Area Italia ed Europa in data 11.07.2011, come da form A6 allegato al Grant Agreement, oltre che dalla somma messa a disposizione quale contributo da AIPO e dall'Unione Europea.

### **ART. 3 – DURATA**

La durata della presente convenzione decorre dal momento in cui entrambi i partner appongono firma in originale, e termina in data corrispondente all'ultimo pagamento effettuato da Regione Lombardia al partner a condizione che esso sia stato versato dalla Commissione a Regione Lombardia. E' comunque fatto obbligo ad AIPo come Partner di proseguire per i cinque anni successivi al termine del progetto nelle specifiche attività indicate dalle Disposizioni Comuni, e di consentire i controlli e le ispezioni come previsto dall'articolo 19 della presente convenzione.

### **ART. 4 - RUOLO E OBBLIGHI DI REGIONE LOMBARDIA**

In virtù del mandato sottoscritto con la Commissione, solo Regione Lombardia è autorizzata ad ottenere finanziamenti dalla Commissione e ad erogare al partner gli importi corrispondenti alla sua partecipazione al progetto, secondo quanto indicato nell'art. 16 della presente convenzione.

Il partner affida a Regione Lombardia, con il mandato allegato alla convenzione di sovvenzione, l'incarico di firmare per suo conto la convenzione di sovvenzione con la Commissione e le eventuali modifiche successive.

Regione Lombardia è l'unico referente della Commissione e l'unico partecipante che riferisce direttamente alla Commissione o a suoi delegati in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario. Regione Lombardia fornisce pertanto alla Commissione tutte le relazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 12 delle Disposizioni Comuni e agli artt. 12 e 15 della presente convenzione. Regione Lombardia è tenuta ad informare il partner su ogni evento significativo relativamente allo svolgimento del progetto, risposte della Commissione ai rapporti inviati, risposte in relazione a richieste di modifiche, o altra richiesta da parte della Commissione.

### **ART. 5 - RUOLO E OBBLIGHI DEL PARTNER**

Il Partner:

- svolge le attività previste all'interno delle azioni di cui all'Allegato, esclusivamente per le parti di competenza;
- condivide liberamente con Regione Lombardia e con gli altri partner il *know how* necessario per l'esecuzione delle attività in Allegato;
- riferisce a Regione Lombardia i progressi, le esperienze maturate e i problemi affrontati durante lo sviluppo del Progetto;
- nell'ambito delle azioni del progetto svolge le attività di competenza al fine di contribuire quanto più possibile al raggiungimento dell'obiettivo ivi indicato e di quanto previsto nella scheda B1 del Progetto;
- affida a Regione Lombardia, con il mandato allegato alla convenzione di sovvenzione, l'incarico di firmare in suo nome e per suo conto la convenzione di sovvenzione con la Commissione e le eventuali modifiche successive. Il partner incarica pertanto Regione Lombardia ad assumersi la totale responsabilità giuridica dell'attuazione della convenzione;

- assicura la necessaria cooperazione per l'espletamento delle cicliche attività di verifica tecnico-finanziarie dell'andamento del progetto svolte da Regione Lombardia presso gli Enti Beneficiari associati.
- non procede ad acquisti o attività non previste dal progetto, anche come modi o tempi, se prima non approvate dalla Commissione Europea, attraverso specifica richiesta di variazione inoltrata tramite Regione Lombardia.
- accetta tutte le disposizioni contenute nella convenzione con la Commissione, in particolare tutte le disposizioni che hanno implicazioni per il Partner e Regione Lombardia. In particolare il Partner riconosce che, in virtù del mandato sottoscritto, la Regione Lombardia è l'unica autorizzata a ricevere finanziamenti dalla Commissione e ad erogare ai partner gli importi corrispondenti e previsti nel progetto per la propria partecipazione e realizzazione delle azioni di competenza;
- il Partner non riferisce direttamente alla Commissione in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario, se non su esplicita richiesta di questa, informando preventivamente Regione Lombardia e concordando con questa le modalità di risposta;
- fa tutto ciò che è in suo potere per aiutare Regione Lombardia ad ottemperare ai suoi obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione. In particolare il Partner fornisce a Regione Lombardia qualsiasi informazione o documento di natura tecnica e finanziaria che possa essere necessario non appena quest'ultima ne faccia richiesta;
- contribuisce finanziariamente al progetto con euro 2.415.000,00 (duemilioni quattrocentoquindicimila/00 Euro) e riceve dalla Commissione attraverso Regione Lombardia euro 1.917.790,00 (unmilionenovecentodiciasettemilasettecentonovanta/00 Euro) a condizione che tutte le spese effettuate vengano riconosciute ammissibili dalla Commissione;
- Nei casi di ritardi di esecuzione o mancata o incompleta prestazione imputabili al Partner, il Partner stesso è ritenuto responsabile dell'eventuale danno arrecato all'intero Progetto e risponderà delle sanzioni applicate dalla Commissione;
- riferisce a Regione Lombardia e se necessario agli altri partner tutti i problemi incontrati durante lo svolgimento delle attività. Insieme a Regione Lombardia si impegna a superare tali problemi, in accordo con quanto menzionato nella scheda B4 del Progetto;
- si assicura che la continuazione del Progetto coincida con quanto stabilito nella scheda B5 del Progetto;
- in caso si riscontri la necessità di eventuali proroghe, il Partner si impegna a richiederle a Regione Lombardia entro sei mesi dal termine previsto dalla specifica azione del Progetto per cui viene richiesta la proroga;
- si impegna a nominare il responsabile di progetto oltre a quelli tecnici e amministrativi, e a comunicarne i nominativi a Regione Lombardia.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI COMUNI DI REGIONE LOMBARDIA E DEL PARTNER**

Regione Lombardia ed il Partner tengono registri contabili aggiornati conformemente ai normali principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme vigenti. Per tenere traccia delle

spese e delle entrate, devono dotarsi di un sistema di contabilità analitica (contabilità per centri di costo). Regione Lombardia ed il Partner conservano, per tutta la durata del progetto e per almeno i cinque anni successivi al saldo del pagamento, i giustificativi di tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto notificati alla Commissione, come ad esempio documenti di gara, fatture, ordini di acquisto, prove di pagamento, buste paga, fogli di presenza e altri documenti utilizzati per il calcolo e la dichiarazione delle spese. Tale documentazione deve essere chiara, precisa e adeguata e deve essere presentata quando la Commissione la richieda. Regione Lombardia conserva copia di tutti i documenti giustificativi di tutti i beneficiari associati.

Regione Lombardia ed il Partner si assicurano che tutte le fatture rechino espresso riferimento al progetto Life con esplicita dicitura LIFE11 NAT/IT/188, pena la non eleggibilità del documento, con un rimando al sistema contabile analitico

Regione Lombardia non può operare, nel contesto del progetto, in modo diretto o indiretto come fornitore o subfornitore del Partner o di altri beneficiari associati. Il Partner non può operare, nel contesto del progetto, in modo diretto o indiretto come fornitore o sub fornitore di Regione Lombardia o di altri beneficiari associati.

Regione Lombardia ed il Partner si impegnano alla realizzazione dei report previsti per l'invio alla Commissione Europea entro le scadenze di cui al successivo art. 12 e dalla scheda C2 del progetto.

Regione Lombardia ed il Partner garantiscono la conservazione e disponibilità in ogni momento di tutta la documentazione tecnica e amministrativa connessa al Progetto.

#### **ART. 7 - SERVIZI DI CONSULENZA ESTERNA**

Per compiti specifici di durata determinata, un progetto può fare ricorso anche a subfornitori, che non sono considerati beneficiari associati. I subfornitori non effettuano alcun investimento finanziario nel progetto e quindi non godono di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione ai risultati del progetto.

L'eventuale aggiudicazione di contratti di subfornitura da parte del Partner deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti relative agli appalti pubblici e in conformità delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. In tale contesto il Partner rispetta i principi di trasparenza e di pari trattamento dei potenziali subfornitori ed evita ogni conflitto d'interesse.

Le norme vigenti in materia di appalti di cui al paragrafo precedente si applicano anche in caso di acquisto di beni durevoli.

Tutte le fatture dei subfornitori devono recare espresso riferimento al progetto LIFE NAT/IT/188, pena la non eleggibilità del documento, e alla commessa/subappalto. Le fatture devono inoltre essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato, le descrizioni chiare e costo di ciascuna voce.

#### **ART. 8 - MODIFICHE AL PROGETTO**

Il Partner è tenuto ad informare Regione Lombardia ad ottenerne il preventivo consenso scritto prima di apportare qualsiasi modifica al Progetto.

In particolare, per ogni modifica delle attività, del ruolo tecnico, dei tempi di svolgimento, dei prodotti, del budget e qualsiasi altra modifica sostanziale (ai sensi dell'art. 15 delle Disposizioni Comuni), il Partner inoltrerà tempestivamente e preventivamente richiesta scritta a Regione Lombardia, che a sua volta richiederà alla Commissione l'autorizzazione per effettuare le modifiche. In ogni caso, le modifiche sostanziali saranno regolate in conformità all'articolo 15 delle Disposizioni Comuni.

Variazioni del contributo di progetto a favore del Partner sono ammesse solo a condizione che il Partner di concerto con Regione Lombardia reperisca le risorse da altro finanziatore al fine di garantire la necessaria e corretta esecuzione del Progetto.

Il Partner e Regione Lombardia si impegnano a comunicare reciprocamente ogni variazione della propria struttura societaria o organizzativa che possa avere effetti negativi o positivi sullo svolgimento del Progetto.

Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali al Progetto senza il necessario consenso di Regione Lombardia e della Commissione, quest'ultima si riserva il diritto di rifiutarsi di cofinanziare le azioni modificate in questione e, se necessario, di annullare, sospendere o chiedere la restituzione integrale o parziale del sostegno finanziario. Nel caso in cui tali modifiche siano apportate dal Partner, incluso il caso di recessione anticipata, il Partner verrà ritenuto responsabile per il danno arrecato al beneficiario e/o agli altri partner.

#### **ART. 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE**

In nessuna circostanza e per nessuna ragione né Regione Lombardia né la Commissione possono essere ritenuti responsabili in caso di reclami derivanti dalla presente convenzione relativamente a danni subiti dal personale o dai beni del Partner durante l'esecuzione del Progetto. Né Regione Lombardia né la Commissione accetteranno richieste di risarcimento o di rimborso relative ai reclami di cui sopra.

Il Partner è l'unico responsabile, di fronte a terzi, anche per i danni di ogni tipo che questi ultimi dovessero subire nel corso dell'esecuzione delle attività da svolgere sotto la propria responsabilità.

#### **ART. 10 - PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI RISULTATI**

La Commissione, Regione Lombardia e i partner saranno i comproprietari di tutti i documenti, e del *know how* maturato durante il Progetto e avranno pertanto il libero accesso a tutti i dati e documenti. Per tutte le pubblicazioni sarà richiesto l'accordo dei partner responsabili delle azioni durante le quali i relativi dati sono stati raccolti, e nelle quali i prodotti sono stati ottenuti, e questi partner saranno inclusi come coautori nelle pubblicazioni. In tutte le pubblicazioni verrà espressamente citato l'apporto dato dal Programma Life Natura.

Tutti i dati, documenti, cartografie, banche dati, prodotti dal Partner prima del progetto sono e restano di esclusiva proprietà dello stesso.

Materiale fotografico e altre immagini necessarie per la produzione di materiale di sensibilizzazione pubblica, rapporti, sito internet e altro materiale interno del Progetto LIFE11/NAT/IT/188 saranno forniti dal Partner senza costi aggiuntivi. La fonte del materiale usato verrà sempre citata.

## **ART. 11 - CONFLITTO DI INTERESSI**

Regione Lombardia ed i Partner si impegnano a prendere tutti i provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del Progetto. Un conflitto d'interessi può risultare in particolare da interessi economici, affinità politiche o nazionali, ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza d'interessi.

Ogni situazione che crei un conflitto di interessi o che possa portare ad un simile conflitto durante l'esecuzione della convenzione di sovvenzione deve essere immediatamente notificata per iscritto a Regione Lombardia. Il Partner si impegna ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per rimediare a questa situazione. Regione Lombardia e la Commissione si riservano il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati e, se necessario, potranno adottare provvedimenti supplementari.

## **ART. 12 - RAPPORTI TECNICI DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO**

Regione Lombardia deve informare regolarmente la Commissione dei progressi e dei risultati del progetto LIFE+ presentando le seguenti relazioni:

- Inception Report 30-06-2013
- Progress Report 30-06-2014
- Mid-term Report 31-12-2015
- Final Report 30-06-2017

Il Partner deve informare regolarmente Regione Lombardia dei progressi e dei risultati del Progetto CON.FLU.PO presentando le seguenti informazioni e relazioni:

entro e non oltre il 31 gennaio 2013: un dettagliato programma di lavoro, una presentazione sulle attività previste nel primo anno di progetto e le modalità previste per il loro svolgimento. Lista dello staff che si prevede impegnare nel progetto;

entro e non oltre il 30 aprile 2013: informazioni dettagliate relative alle attività iniziali del progetto da svolgere sotto la responsabilità del partner;

entro e non oltre il 30 aprile 2014 : informazioni dettagliate relative alle attività svolte sotto la responsabilità del partner con le relative relazioni tecniche e prodotti risultanti dallo svolgimento delle attività stesse, come da Allegato;

entro e non oltre il 31 ottobre 2015: informazioni dettagliate relative alle attività svolte sotto la responsabilità del partner con le relative relazioni tecniche e prodotti risultanti dallo svolgimento delle attività stesse, come da Allegato;

entro e non oltre il 31 marzo 2017: informazioni dettagliate relative alle attività svolte sotto la responsabilità del partner con le relative relazioni tecniche e prodotti risultanti dallo svolgimento delle attività stesse, come da Allegato.

Inoltre, Regione Lombardia può chiedere in qualsiasi momento informazioni sulla gestione tecnica e/o finanziaria del Progetto.

## **ART. 13 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, PUBBLICITÀ PER IL SUPPORTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA E PRODOTTI AUDIO-VIDEO**

Il Partner deve pubblicizzare il progetto e i relativi risultati, indicando sempre il contributo comunitario ricevuto. In ciascuna relazione di attività dovranno essere fornite informazioni in proposito e copia del materiale prodotto.

Il Partner è tenuto a pubblicizzare il sostegno ricevuto dalla Commissione in tutti i documenti e i media prodotti nell'ambito del progetto utilizzando i loghi LIFE forniti dalla Commissione, oltre a quello ufficiale di Rete Natura 2000. Per quanto riguarda i materiali prodotti nell'ambito di progetto (audiovisivi e non), deve essere fatta chiara ed esplicita menzione del sostegno erogato da LIFE (ad esempio "Con il contributo dello strumento finanziario LIFE della Commissione Europea").

Il logo LIFE non può essere utilizzato come marchio di qualità o marchio di qualità ecologica e il suo uso deve essere limitato alle attività di divulgazione.

Regione Lombardia è tenuta a creare un sito web per divulgare le attività, i progressi e i risultati del progetto. Il Partner è tenuto a contribuire al sito web fornendo testi e materiale multimediale e fotografico. Il sito web deve essere attivato entro quattro mesi dall'avvio del progetto, aggiornato regolarmente e mantenuto per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del progetto.

Regione Lombardia ed i Partner sono responsabili dell'esposizione di pannelli informativi che riportino ragguagli sul progetto nei luoghi in cui quest'ultimo viene realizzato. I pannelli dovranno essere collocati in posizione strategica ed essere accessibili e visibili al pubblico. Il logo LIFE e quello di Rete Natura 2000 dovranno sempre figurare e andrà apposta la dicitura "Materiale realizzato con il contributo dello strumento finanziario LIFE della Commissione Europea".

Tutti i beni durevoli acquistati nell'ambito del Progetto devono recare il logo LIFE ed essere presi in carico in apposito registro.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 della presente convenzione e dell'art. 20 delle Disposizioni Comuni, la Commissione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, compreso Internet, tutte le informazioni che considera pertinenti sul progetto o risultanti dal progetto. Regione Lombardia ed i Partner cedono alla Commissione il diritto non esclusivo di riprodurre, doppiare se necessario, distribuire o utilizzare la produzione di audiovisivi del progetto, in tutto o in parte, senza limiti di tempo, a scopi non commerciali, anche nel corso di manifestazioni pubbliche. La Commissione non sarà tuttavia considerata "coproduttore" dei programmi. La Commissione si riserva il diritto di utilizzare le foto allegate alle relazioni iniziale, intermedia e finale per illustrare il materiale informativo da essa prodotto e si impegna a citarne la fonte, indicando il numero di riferimento del progetto.

## **ART. 14 – CONFIDENZIALITÀ**

Regione Lombardia ed i Partner sono tenuti a rispettare la riservatezza di tutti i documenti, informazioni o altro materiale trasmessi a titolo riservato, se la rivelazione del loro contenuto potesse danneggiare un partner del progetto o la Commissione. Le parti restano vincolate a tale obbligo anche dopo la data di conclusione del progetto. I dati personali contenuti nel progetto saranno inseriti in uno strumento elettronico di gestione messo a disposizione della Commissione, delle altre istituzioni dell'Unione Europea e di un gruppo di controllo esterno; tutte queste parti sono tenute alla riservatezza. Lo strumento di gestione è utilizzato al solo fine di gestire i progetti LIFE.

## **ART. 15 - RENDICONTAZIONE FINANZIARIA**

Il Partner è tenuto a rendicontare a Regione Lombardia le spese effettuate nell'ambito del Progetto seguendo le indicazioni riportate nelle Disposizioni Comuni, in particolare nella parte II “Disposizioni finanziarie”.

Per la durata del Progetto, il Partner fornirà il rendiconto finanziario, accompagnato dalle fotocopie dei giustificativi di spesa, con le seguenti scadenze:

- 31 marzo 2013 per il periodo: 1 dicembre 2012 – 28 febbraio 2013
- 30 giugno 2013 per il periodo: 1 marzo 2013 -31 maggio 2013
- 31 ottobre 2013 per il periodo: 1 giugno 2013 – 30 settembre 2013
- 31 gennaio 2014 per il periodo: 1 ottobre 2013 – 30 dicembre 2013
- 30 aprile 2014 per il periodo: 1 gennaio 2014 –31 marzo 2014
- 31 luglio 2014 per il periodo: 1 aprile 2014 - 30 giugno 2014
- 31 gennaio 2015 per il periodo: 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2014
- 31 luglio 2015 per il periodo: 1 gennaio 2015 - 30 giugno 2015
- 31 ottobre 2015 per il periodo: luglio 2015 – 30 settembre 2015
- 31 gennaio 2016 per il periodo: 1 ottobre 2015 – 31 dicembre 2015
- 31 luglio 2016 per il periodo: 1 gennaio 2016 - 30 giugno 2016
- 31 dicembre 2016 per il periodo: 1 luglio 2016 – 30 novembre 2016
- 31 marzo 2017 per il periodo: 1 dicembre 2016 – 28 febbraio 2017
- 30 giugno 2017 per il periodo: 1 marzo 2017 – 30 giugno 2017

I rendiconti saranno resi con i modelli di scheda ufficiali forniti dalla Commissione e tutte le colonne dovranno essere compilate. Regione Lombardia riterrà non accettabili i rendiconti e i giustificativi di spesa che non soddisfano le norme indicate nelle Disposizioni Comuni e in particolare che non riportino informazioni come la data di emissione delle fatture, una descrizione adeguata dei beni, giustificativi idonei comprovanti le spese sostenute etc. In ogni caso, si fa presente che le spese necessarie per lo svolgimento delle attività previste dall'Allegato, dovranno essere sostenute per intero al fine di poter richiedere il rimborso delle stesse alla Commissione. Tali spese verranno rimborsate solo a condizione che la Commissione ritenga accettabili i rendiconti presentati.

Tutti i rendiconti finanziari di Regione Lombardia saranno accompagnati da fotocopie di tutti i giustificativi, registro di presenza realizzato dall'ente nell'ambito del progetto LIFE CON.FLU.PO fogli di presenza, documenti e copia delle buste paga del personale. Il personale deve riportare le ore lavorate per il progetto sugli appositi fogli di presenza (*timesheets*), che verranno trasmessi dal Partner a Regione Lombardia a cadenza mensile, entro e non oltre il 10 del mese successivo a quello cui fa riferimento il *timesheet*.

Regione Lombardia e la Commissione si impegnano a tutelare tali documenti secondo le norme stabilite dalla legge 675/96 e successive modifiche sulla privacy.

Nell'eventualità che la Commissione richieda chiarimenti e ulteriori informazioni su spese affrontate dal Partner, quest'ultimo è tenuto a fornire le informazioni richieste a Regione Lombardia entro e non oltre 5 giorni lavorativi.

## **ART 16 - COSTI ELEGGIBILI STIMATI E CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL PARTNER AL PROGETTO**

- Conformemente a quanto indicato nella scheda A4, il Partner svolgerà le azioni di Progetto sotto la propria responsabilità per un costo totale stimato di € 4.832.790,00 (quattromilionioottocentotrentaduemilasettecentonovanta/00€);
- Regione Lombardia cofinanzierà il Progetto con risorse finanziarie proprie un totale di € 394.667,00 (trecentonovantaquattromilaseicentosessantasette /00€) ;
- Enel Green Power in qualità di cofinanziatore contribuisce al Progetto con risorse finanziarie proprie pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00€), che saranno erogate ad AIPo per il tramite di Regione Lombardia;
- Sulla base delle cifre sopra riportate, il Partner riceverà da Regione Lombardia un totale di euro 1.917.790,00 (unmilionenovecentodiciasettemilasettecentonovanta/00 come quota parte del cofinanziamento ricevuto dalla Commissione;
- Sia il contributo della Commissione che il cofinanziamento vengono utilizzati da Regione Lombardia in conformità al budget riportato in Progetto.
- Il Partner è responsabile per la gestione del budget stimato per le attività che verranno realizzate all'interno delle azioni che si svolgono sotto la propria responsabilità, secondo quanto stabilito nella parte II delle Disposizioni Comuni.
- Per le spese di Progetto, il Partner fa riferimento alla lista dei costi ammissibili menzionati negli articoli 25 e 26 delle Disposizioni Comuni.
- Le spese affrontate dal Partner verranno controllate e riviste regolarmente durante lo svolgimento del Progetto. In accordo con Regione Lombardia, che provvederà a tener conto di tutti i costi del progetto a carico degli altri partner, i totali riportati nel presente articolo possono essere modificati, a condizione che le modifiche apportate siano in linea con quanto espressamente specificato nelle Disposizioni Comuni riguardanti il budget del progetto;
- Tutti i rendiconti, giustificativi e altre documentazioni finanziarie che non vengano consegnati secondo le indicazioni e i modelli forniti nelle Disposizioni Comuni non saranno considerati ammissibili e pertanto non verranno rimborsati.
- Il Partner accetta che degli eventuali profitti generati dal Progetto durante la fase di realizzazione dello stesso, si tenga conto come di introiti diretti del Progetto. I profitti devono sempre essere dichiarati e Regione Lombardia ridurrà il contributo finanziario per riequilibrare entrate e spese.
- Gli interessi maturati sugli importi versati da Regione Lombardia in quanto contributo finanziario della Commissione a Regione Lombardia devono essere sempre dichiarati e riportati nel file della rendicontazione finanziaria come entrata, il relativo importo sarà dedotto dal contributo finanziario.
- Il Partner si impegna a rimborsare a Regione Lombardia gli importi versati in eccedenza rispetto ai reali costi ammissibili, secondo le modalità e nei termini fissati dalla Commissione. Inoltre il Partner rimborserà a Regione Lombardia i costi per le attività di sua pertinenza che non saranno svolte, fornendo giustificazioni che spiegheranno le ragioni che hanno impedito lo svolgimento delle attività stesse. Il Partner si impegna a fare tutti gli sforzi possibili per sviluppare tutte le attività dichiarate sotto la propria responsabilità nel testo e nella scheda A4/7 del Progetto.
- Le spese totali finali saranno basate sulla valutazione del report finanziario finale da parte della Commissione, ed in particolare sui costi considerati ed accettati come ammissibili. Qualora la Commissione non consideri accettabili le attività svolte dal

Partner l'importo dei costi delle stesse sarà attribuito al Partner ed il relativo importo sarà dedotto dal contributo finanziario della Commissione.

#### **ART. 17 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il Partner riceverà da Regione Lombardia il contributo della Commissione con le seguenti modalità:

- **Prefinanziamento:** pari 40% del contributo della Commissione al Partner corrispondente a € 1.917.790,00 € (unmilionenovecentodiciassettemilasettecentonovanta/00 Euro). Regione Lombardia a seguito del ricevimento del prefinanziamento e richiesta di pagamento inoltrata dal Partner verserà tale quota al Partner e comunque solo a seguito di sottoscrizione della presente convenzione;
- **Prefinanziamento intermedio:** pari al 40% del contributo della Commissione al Partner corrispondente a € 1.917.790,00 € (unmilionenovecentodiciassettemilasettecentonovanta /00 Euro) e a condizione che almeno il 150 % del versamento precedente sia stato effettivamente speso. Tale somma sarà versata dietro presentazione di un rendiconto finanziario (accompagnato dalle fotocopie dei giustificativi di spesa quietanzati) secondo gli standard previsti dalla Commissione e una richiesta di pagamento inoltrata a Regione Lombardia;
- **Pagamento finale:** la rimanenza del contributo della Commissione viene versato al Partner a condizione che la Commissione approvi i rapporti finali tecnico e finanziario come indicato nell'articolo 28 delle Disposizioni Comuni e che la Regione Lombardia abbia ricevuto il saldo finale.

I versamenti verranno effettuati entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui Regione Lombardia riceverà la documentazione e la richiesta di pagamento, ma solo a condizione che abbia ricevuto il relativo versamento da parte della Commissione.

Il costo applicato dalla banca per il bonifico bancario verrà disposto a carico del Partner.

Tutti i contributi (tranne il primo) verranno versati da Regione Lombardia a condizione che il Partner sia in regola con lo svolgimento delle azioni e la consegna dei prodotti secondo quanto indicato negli Artt. 12 e 15 della presente convenzione.

Il Partner accetta che il contributo finanziario della Commissione non costituisca un credito nei confronti della Commissione e che pertanto non possa in alcun modo essere assegnato a un altro organismo o trasferito a terzi.

Il cofinanziamento di Enel Green Power, pari ad euro 500.000,00, verrà erogato ad AIPo da parte di Regione Lombardia.

#### **ART. 18 – ATTIVITA' DI AUDIT DA PARTE DELLA COMMISSIONE**

In base all'accordo stipulato tra Regione Lombardia e la Commissione per il finanziamento del progetto, quest'ultima, o un mandatario da essa debitamente autorizzato, può sottoporre il Partner a un controllo finanziario e in loco in qualsiasi momento durante l'esecuzione del progetto e fino a cinque anni dopo il versamento del saldo del contributo di cui all'articolo 28.4 delle Disposizioni Comuni.

Il controllo finanziario in questione ha carattere riservato.

La Commissione o i suoi eventuali mandatari autorizzati devono poter accedere alla documentazione necessaria per verificare l'ammissibilità delle spese sostenute dai partecipanti al progetto, come fatture, estratti dei fogli paga, ordini di acquisto, prove di pagamento, fogli di presenza e qualsiasi altro documento utilizzato per il calcolo e la dichiarazione delle spese.

La Commissione provvede affinché i suoi mandatari autorizzati trattino con la dovuta riservatezza i dati cui hanno accesso o che sono stati loro forniti.

La Commissione può verificare l'uso che il Partner fa del contributo finanziario della Commissione.

Sulla base delle conclusioni del controllo finanziario, la Commissione adotta tutte le misure ritenute opportune, compresa l'eventuale emissione di un ordine di recupero per la totalità o una parte dei pagamenti erogati.

La Corte dei conti può verificare, secondo le proprie procedure, l'uso che è stato fatto del contributo finanziario erogato dalla Comunità nel quadro della presente convenzione.

A norma del regolamento (CE, Euratom) n.2185/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. L'esito di tali controlli potrà eventualmente condurre a decisioni di recupero da parte della Commissione.

#### **ART. 19 - CONTROLLI ED ISPEZIONI**

Il Partner s'impegna a garantire al personale di Regione Lombardia e della Commissione e alle persone da essa autorizzate un accesso adeguato ai luoghi e ai locali in cui viene realizzato il progetto e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria dello stesso. L'accesso delle persone autorizzate dalla Commissione può essere subordinato al rispetto di regole di riservatezza da concordare tra la Commissione e Regione Lombardia.

I controlli in questione possono essere effettuati fino a cinque anni dopo il saldo di cui all'articolo 28.4. delle Disposizioni Comuni. I controlli in questione hanno carattere riservato.

Il soggetto controllato fornisce adeguata assistenza alla Commissione o ai suoi mandatari autorizzati.

#### **ART. 20 - CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE**

In ogni caso la rescissione anticipata della presente convenzione è regolamentata dall'art. 19 delle Disposizioni Comuni.

#### **ART. 21 – ALTRO**

Il Partner dichiara di avere una precisa conoscenza del progetto e delle Disposizioni Comuni, di accettarle e di seguirle al dettaglio durante lo svolgimento del Progetto.

La Commissione può far valere nei confronti del Partner gli stessi diritti e garanzie che si applicano nei confronti di Regione Lombardia.

#### **ART. 22 - CLAUSOLA GIURIDICA**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto il Foro competente sarà quello di Milano. Alla presente convenzione sono applicabili le norme di legge previste dall'ordinamento dello Stato Italiano.

Per Regione Lombardia

Per il Partner

.....

.....

Milano,

....., .....

Fa parte integrante della presente convenzione il Grant Agreement – LIFE11 NAT/IT/188